SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 aprile 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75/L

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. **59.**

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. *(10G0080)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2010.

Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi della città di Milano (articolo 136, lettere c) e d), decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/11108). *(10A03689)*

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2010.

Comune di Inverigo - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del paesaggio rurale dell'Orrido e del viale dei Cipressi (articolo 136, lettere c) e d), decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/11369). *(10A03690)*

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2010.

Comuni di Albiate e Carate Brianza - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Villa Caproni e territori contermini (articolo 136, lettere c) e d), decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/11370). *(10A03691)*

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2010.

Comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Sobborgo giardino di Milanino e del quartiere Regina Elena (articolo 136, lettere c) e d), decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/11371). *(10A03692)*

DELIBERAZIONE 10 marzo 2010.

Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'anfiteatro Collinare-Pedemontano e della Valle del Sonna (articolo 136, lettere c) e d), decreto legislativo n. 42/2004). Rettifiche e integrazioni alle determinazioni assunte con D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10973. (Deliberazione n. VIII/11484). *(10A03693)*
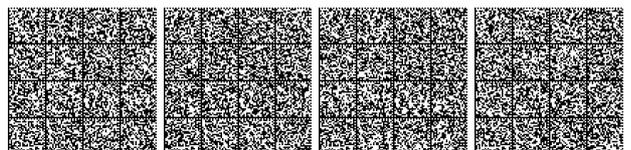
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 aprile 2010, n. **60**.

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3394):

Presentato dall'on. Donato Bruno e on. Luciano Dussin il 13 aprile 2010.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 aprile 2010 con pareri delle commissioni II e Questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14 aprile 2010.

Esaminato dall'aula il 15 aprile 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2111):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2010 con pareri delle commissioni 2ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 20 aprile 2010.

Esaminato dall'aula ed approvato il 20 aprile 2010.

10G0083

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 30 settembre 2009.

Riorganizzazione degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, determina le strutture delle quali si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati e il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si suddividono i vari uffici;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 9-*bis* dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recanti norme sul personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di

turismo e che, per l'esercizio di tale funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2007 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'articolazione dell'istituito Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in due uffici dirigenziali di livello generale, denominati provvisoriamente: «Ufficio programmazione, coordinamento e sviluppo delle politiche turistiche nazionali» e «Ufficio affari generali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2007, registro n. 2, foglio n. 162, con il quale si è provveduto ad organizzare il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e a rinominare i due uffici di livello dirigenziale generale, stabilendone l'articolazione nei servizi di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio per il turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con il quale al Ministro on. Vittoria Michela Brambilla sono state delegate nuove funzioni in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009 con il quale sono stati riordinati i due uffici di livello dirigenziale di livello generale del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, rispettivamente denominati «Ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali» e «Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi», e sono stati contestualmente individuati i servizi di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo nel numero di nove, e che rimanda ad un successivo decreto del Ministro del turismo la ristrutturazione del Dipartimento;

Considerata pertanto la necessità di definire nel dettaglio l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, anche in relazione alle nuove funzioni delegate ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, sì da pervenire ad una coerente ed omogenea distribuzione delle competenze nell'ottica di una efficace ed efficiente azione amministrativa;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

l. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, d'ora innanzi denominato «Dipartimento», anche al fine di conformare l'azione amministrativa al nuovo assetto di funzioni introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, recante incarico e delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del turismo.

Art. 2.

Compiti del capo Dipartimento e organizzazione del servizio di supporto

1. Il capo del Dipartimento dirige l'azione del Dipartimento al fine di attuare l'indirizzo emergente dalle direttive del Ministro e dagli atti di programmazione adottati dai competenti organi di governo preposti alla definizione della politica di settore, nonché le disposizioni di legge in materia di turismo.

A tal fine, tenendo conto degli indirizzi formulati dal Ministro anche tramite il capo di Gabinetto, svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento; coordina le politiche turistiche nazionali, comunitarie ed internazionali; assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni di competenza e svolge le funzioni di rappresentanza nei vari enti e organismi, secondo le disposizioni vigenti ed affida gli incarichi di competenza del Dipartimento.

2. Il capo del Dipartimento predispone le direttive di competenza del dipartimento ed elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza, le proposte per la legge finanziaria e per la programmazione delle risorse finanziarie per gli interventi agevolativi nel settore turismo e svolge le funzioni di elaborazione del budget annuale e di predisposizione delle note preliminari al bilancio e di assegnazione delle risorse alle direzioni generali; cura i rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo e coordina l'attività propedeutica e istruttoria per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di competenza.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera un servizio di livello dirigenziale non generale che svolge i seguenti compiti:

Servizio I: supporto al capo Dipartimento:

attività generali di supporto ai compiti del capo Dipartimento;

attività istruttoria finalizzata alla predisposizione di direttive di competenza del Dipartimento;

attività generale di supporto finalizzata alla assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento;

attività generale di supporto per la pianificazione strategica e la programmazione;

attività generale di supporto ai fini dell'attuazione del controllo strategico e della valutazione dei dirigenti;

supporto all'attività di monitoraggio e di rilevazione statistica;

valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

attività di supporto organizzativo, ove richiesta, alla struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2008;

sviluppo ricerche e studi.

Art. 3.

Denominazione degli uffici di livello dirigenziale generale

1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali;

b) ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi.

Art. 4.

Ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali

1. L'ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali è articolato nei seguenti cinque uffici di livello dirigenziale non generale, denominati servizi, che svolgono i compiti a fianco di ciascuno indicati:

Servizio II: politiche turistiche nazionali - programmazione e attuazione:

programmazione e attuazione delle politiche turistiche nazionali e comunitarie;

coordinamento delle attività di promozione del turismo nazionale;

realizzazione e gestione del portale Italia.it;

attività di indirizzo sull'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nonché su eventuali società partecipate e/o «in house» dell'ENIT e del Dipartimento;

rilascio di pareri tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali sui piani promozionali turistici delle regioni;

partecipazione alle attività di promozione dell'immagine dell'Italia e del Made in Italy anche in raccordo con la struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008;

programmazione ed attuazione di iniziative di comunicazione in merito alle attività del Dipartimento anche tramite il sito internet del Dipartimento;

ideazione e pianificazione di itinerari e di progetti strategici e di eccellenza di interesse turistico interregionale, nazionale o sovranazionale;

Servizio III: regioni, province ed enti locali - assistenza, programmazione e cooperazione:

attività di assistenza e supporto alle regioni, alle province e agli enti locali per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

attività di raccordo con le regioni per la realizzazione delle Conferenze nazionali sul turismo;

pianificazione concordata con le regioni e politiche di sostegno per la realizzazione di progetti strategici di interesse turistico a valenza anche infrastrutturale coinvolgenti aree geografiche omogenee;

rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito del coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali;

raccordo con le regioni, le province e gli enti locali per le attività di comunicazione nazionali ed internazionali in materia di promozione turistica con la promozione del sistema Italia;

coordinamento intersettoriale delle attività statali aventi impatto sul sistema turistico nazionale;

cooperazione istituzionale alla determinazione di un indirizzo politico nazionale unitario in materia di formazione professionale turistica e relativa fissazione di «norme generali» in materia di istruzione turistica e dei livelli essenziali delle prestazioni;

cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario e per l'individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli utenti nel settore turistico;

Servizio IV: imprese e associazioni di categoria - assistenza tecnica, programmazione e relazioni istituzionali:

attività di assistenza e supporto alle imprese che operano nell'ambito turistico ed alle associazioni di categoria;

rapporti con le imprese e con le associazioni di categoria e attività di programmazione;

esercizio delle competenze statali per il settore turismo in materia di attrazione d'investimenti produttivi all'estero;

promozione degli investimenti all'estero e in Italia;

promozione di iniziative volte all'attrazione di capitali esteri per investimenti nel settore turistico;

intesa per l'esercizio delle competenze statali relative al sostegno dei consorzi agroalimentari e turistico alberghiero;

promozione delle attività di internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane;

rapporti con le imprese per grandi progetti infrastrutturali di interesse turistico nazionale;

Servizio V: relazioni comunitarie e attività internazionale:

relazioni istituzionali con l'Unione europea e partecipazione alle attività dell'Unione europea in materia di turismo nonché alla elaborazione delle normative comunitarie;

rappresentanza dell'Italia nel Comitato consultivo per il turismo della Commissione europea;

attività correlata alla partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali e realizzazione di progetti definiti a livello internazionale;

autorizzazioni all'esercizio degli uffici di propaganda turistica di nazioni straniere;

attività per l'attuazione di direttive comunitarie e verifica dell'adempimento da parte delle regioni delle normative comunitarie in materia di professioni turistiche;
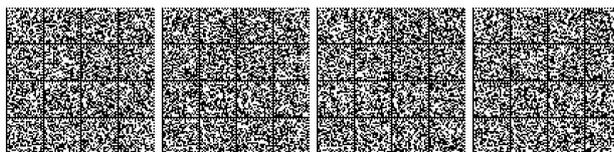
riconoscimento dei titoli di studio e autorizzazione all'esercizio delle attività professionali turistiche per cittadini comunitari ed extracomunitari;

predisposizione e attuazione di accordi bilaterali e multilaterali di collaborazione turistica;

partecipazione alle attività di costituzione e di funzionamento degli sportelli unici all'estero in materia di turismo di cui alla legge n. 56/2005;

segreteria permanente del Comitato etico mondiale del turismo;

Servizio VI: osservatorio nazionale del turismo:

attività di segreteria e supporto all'Osservatorio nazionale del turismo;

gestione delle risorse statali assegnate all'Osservatorio nazionale del turismo;

studi, ricerche, sondaggi, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali riguardanti il sistema turistico e l'andamento dei flussi turistici, anche previsionali;

elaborazione del Conto satellite del turismo;

predisposizione documentazione, monitoraggio degli investimenti e dell'occupazione di settore;

valutazione degli effetti sul sistema delle imprese del settore turismo degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale;

elaborazione dei dati e delle informazioni relative alle funzioni di incentivazione alle imprese del settore turismo conferite alle regioni e relativo monitoraggio, nonché raccolta e diffusione delle informazioni sulle azioni delle regioni e monitoraggio delle normative regionali (Banca dati sul turismo);

attività ed iniziative per lo sviluppo etico, la lotta per lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e partecipazione al Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE);

definizione di metodologie mirate alla diffusione di prodotti turistici innovativi;

gestione e redazione del portale www.ontit.it

Art. 5.

Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi

L'ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati servizi, che svolgono i compiti a fianco di ciascuno indicati:

Servizio VII: interventi e realizzazione progetti per il settore turistico:

gestione e monitoraggio dei finanziamenti per i sistemi turistici locali interregionali;

ripartizione del fondo di cofinanziamento ex art. 6 della legge n. 135/2001;

attuazione del QSN 2007/2013 e successivi per la parte di competenza del turismo;

completamento attuazione dei precedenti POM e PON;

partecipazione ai progetti cofinanziati dall'Unione europea, ai programmi e ai gruppi di lavoro dei comitati di sorveglianza;

gestione delle agevolazioni dirette alla qualità e allo sviluppo dell'offerta turistica;

gestione delle agevolazioni di sostegno alla domanda turistica e al turismo sociale;

attuazione del prestito e del risparmio turistico, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 135/2001 (Buoni vacanza);

valorizzazione dei beni demaniali di interesse turistico;

cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico delle IPAB;

valorizzazione, di concerto con i Ministri competenti, del patrimonio di interesse turistico religioso appartenente al F.E.C. (Fondo edifici per il culto);

Servizio VIII: vigilanza e assistenza alla domanda turistica:

servizio di informazione preventiva sui Paesi esteri alle Associazioni di categoria e tour operator in collaborazione con il MAE;

predisposizione della Carta dei diritti del turista in raccordo con le associazioni a tutela dei consumatori e con le Regioni;

servizio di vigilanza, assistenza e pronto intervento per i turisti italiani e stranieri in vacanza nel nostro Paese;

verifica dei requisiti per l'apertura di agenzie di viaggio, istituzione e aggiornamento del sistema informatico di assistenza e di catalogazione per le imprese di viaggio e turismo;

gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico;

attività di vigilanza nei confronti dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo;

funzioni di vigilanza amministrativa - contabile sull'Automobile club d'Italia e sugli Automobile club provinciali e locali e provvedendo alla relativa predisposizione di provvedimenti diretti ad assicurare il loro corretto funzionamento;

vigilanza sul Club alpino italiano (CAI) ai sensi della legge n. 70/1975;

vigilanza sul Collegio nazionale guide alpine ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge n. 6/1989;

erogazione dei contributi statali a favore dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, del CAI e del Collegio nazionale guide alpine;

coordinamento delle iniziative per lo sviluppo delle politiche di sostegno ai soggetti diversamente abili e con esigenze speciali anche temporanee;
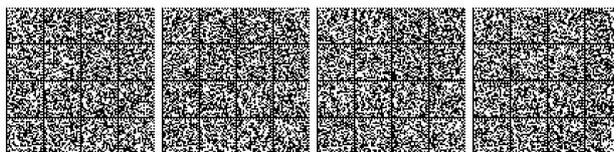
Servizio IX: affari generali e giuridici:

affari giuridici, legislativi, contenzioso nonché predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo del Dipartimento;

controllo di gestione;

gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al Dipartimento del turismo;

attività finalizzate al funzionamento dei servizi generali (Ufficio relazioni con il pubblico);

programmazione e acquisto di beni e servizi;

ufficio del consegnatario;

attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

gestione dei sistemi informativi, gestione della firma digitale, tenuta del protocollo informatico;

amministrazione e gestione del personale.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 30 settembre 2009

Il Ministro: BRAMBILLA

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 247

10A04773

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 marzo 2010.

Modifica del decreto 18 gennaio 2010 di riconoscimento, alla sig.ra Fuentes Herencia Caterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 18 gennaio 2010, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito in Spagna dalla sig.ra Fuentes Herencia Carolina, nata il 18 giugno 1979 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata riportata il nome proprio inesatto ed una data di nascita errata;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Fuentes Herencia;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 18 gennaio 2010, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito in Spagna dalla sig.ra Fuentes Herencia Carolina, nata il 18 giugno 1979 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al nome ed alla data di nascita della richiedente, la frase: «Fuentes Herencia Caterina, nata il 26 novembre 2002 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola» è sostituita dalla frase: «sig.ra Fuentes Herencia Carolina, nata il 18 giugno 1979 a Terrassa (Spagna)».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 18 gennaio 2010.

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04731

DECRETO 17 marzo 2010.

Modifica del decreto 9 novembre 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Pastor Julieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 9 novembre 2009 con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado» conseguito in Messico dalla sig.ra Pastor Julieta, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «titolo conseguito in Perù» invece di «titolo conseguito in Messico», ed inoltre che il titolo accademico è stato conseguito presso l'«Universidad National Autonoma», invece che presso l'«Universidad National Autonoma de Mexico»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Pastor Julieta Irina pervenuta in febbraio;

Decreta:

Il decreto datato 9 novembre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Messico da Pastor Julieta, nata a Città del Messico, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la frase «titolo conseguito in Perù» è sostituita dalla frase «titolo conseguito in Messico», ed inoltre la frase «Universidad National Autonoma» è sostituita dalla frase «Universidad National Autonoma de Mexico».

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04730

DECRETO 31 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Kamel Ahmed, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Kamel Ahmed, cittadino italiano, nato a Saka (Egitto), il 18 ottobre 1977 diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale egiziano di «Servizio sociale», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale sez. B;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor in servizio sociale», conseguito presso l'Istituto superiore per il servizio sociale in Kafr el Sheikh» in data 9 agosto 1999;

Considerato inoltre che è stato iscritto all'«Albo professionale del sociale», Governatorato di Kafr El Sheikh sino al 31 dicembre 2007;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010 nella quale è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. B senza applicazione di misure compensative;

Sentito il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Kamel Ahmed, cittadino italiano, nato a Saka (Egitto), il 18 ottobre 1977, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04728

DECRETO 31 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kagkelari Evangelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Kagkelari Evangelia, nata a Peiraias (Grecia) il 6 agosto 1980, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avvocato», conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguita presso «l'Università Cattolica del Sacro Cuore» di Milano in data 17 aprile 2007;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico greco, sostenendo esami in diritto greco;

Considerato che è iscritta al «Collegio degli avvocati di Atene» dal 18 settembre 2009, dopo aver compiuto pratica forense in Grecia;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 4 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kagkelari Evangelia, nata a Peiraias (Grecia) il 6 agosto 1980, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su inoltre su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A04729

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, denominato «Sportello di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 22 dicembre 2009 prot. m. dg DAG, 11 gennaio 2010 n. 2506.E, con la quale il dott. Ricci Norberto, nato a Massa il 24 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara, con sede legale in Carrara (Massa Carrara), via VII Luglio n. 14, CF 82000110450 e P. IVA 00382480457, ha chiesto l'iscrizione dello «Sportello di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dallo «Sportello di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara, con sede legale in Carrara (Massa Carrara), via VII Luglio n. 14, CF 82000110450 e P. IVA 00382480457, denominato «Sportello di conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 78 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04778

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2010.

Modifica dei PP.D.G 29 gennaio 2008, 20 maggio 2009 e 18 settembre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», denominato «Organismo internazionale di conciliazione & arbitrato», in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 29 gennaio 2008, 20 maggio 2009 e 18 settembre 2009 con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», con sede legale in Pellezzano Salerno, località Corgiano n. 20/D, codice fiscale numero e P. IVA 03023510658, denominato «Organismo internazionale di conciliazione & arbitrato», è stato iscritto al n. 24 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le istanze del 22 gennaio 2010 prot. m. dg DAG, 29 gennaio 2010 n. 14300.E, 11 marzo 2010 prot. m. dg DAG, 12 marzo 2010 n. 38004.E e 22 gennaio 2010 prot. m. dg DAG, 15 marzo 2010 n. 38739.E, con le quali il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino (Salerno) il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante della associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato» ha chiesto l'inserimento di ulteriori settantacinque nominativi nell'elenco dei conciliatori (43 in via esclusiva e 32 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott.ssa ACCARDI Alessandra, nata a Sapri (Salerno) il 13 marzo 1983;

avv. BARGONE SOLIMINI Francesca, nata a Mesagne (Brindisi) il 27 giugno 1974;

avv. BIANCHI Daniele, nato a Pisa il 9 marzo 1976;

avv. BILOTTI Francesca, nata a Catanzaro il 19 giugno 1972;

avv. CAFARO Rosanna, nata a Lecce il 24 novembre 1958;

avv. CARDILE Walter Eugenio, nato a Albenga (Savona) il 13 giugno 1978;

avv. CARMINATI Andrea, nato ad Albenga (Savona) il 7 giugno 1971;

dott. CARNEVALE Claudio, nato a Paola (Cosenza) il 16 aprile 1969;

avv. CAROTENUTO Maria Caterina, nata a Napoli il 23 settembre 1972;

avv. CASSANO Rosa, nata a Bari il 9 dicembre 1966;

dott.ssa CATALFAMO Caterina, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 27 agosto 1972;

avv. CAVIGLIA Ugo, nato a Napoli il 24 marzo 1973;

avv. CECCARELLI Adele, nata a Rimini il 4 febbraio 1972;

avv. CERASI Monica, nata a Bari il 21 marzo 1973;

avv. CONTINO Maria Antonia, nata a Giussano (Milano) il 27 aprile 1976;

dott.ssa CORRADO Maria Teresa, nata a Salerno il 2 aprile 1969;

dott. CORTESE Saverio, nato a Tropea (Vibo Valentia) il 26 dicembre 1975;

avv. CONVERTINO Antonella, nata a Fasano (Brindisi) il 20 aprile 1971;

dott. CORBO Michele, nato ad Avellino il 14 ottobre 1972;

avv. CUNDARI Fabio, nato a Cosenza il 31 agosto 1963;

dott.ssa DANIELE Giuseppina, nata a Salerno il 17 marzo 1967;

dott.ssa de FABRITIIS Camilla, nata a Firenze il 21 marzo 1980;

avv. DE PASCALI Paola, nata a San Cesareo di Lecce (Lecce) il 19 febbraio 1975;

avv. DELLO PREITE Antonio Giovanni, nato a Lucera (Foggia) il 14 febbraio 1956;

avv. DI DONATO Domenico, nato a Salerno il 19 aprile 1975;

dott. DI FRANCO Marco, nato a Palermo il 12 settembre 1979;

avv. DI MARCO Jacopo, nato a Firenze il 22 aprile 1964;

avv. FERRANTE Antonia, nata a Gioia del Colle (Bari) il 22 maggio 1967;

dott. FRICANO Cornelia Maria, nata a Palermo l'11 marzo 1973;

avv. GASTALDO Grazia, nata a San Miniato (Pisa) il 5 febbraio 1954;

avv. GIANNETTI Verusca, nata a Fucecchio (Firenze), il 9 novembre 1971;

avv. GIANNINI Luigi Maria, nato a Barletta (Bari) il 18 ottobre 1968;

avv. GIARRIZZO Mauro, nato a Noto (Siracusa) il 12 febbraio 1967;

avv. GRANATO Daniela, nata a Reggio Emilia il 21 novembre 1954;

avv. GRANATO Pasquale, nato a Reggio Emilia il 12 agosto 1952;

dott. ILLIANO Roberto, nato a Napoli il 25 giugno 1977;

dott. IVALDI Francesco, nato a Genova il 27 marzo 1959;

dott.ssa LANDI Maria Luisa, nata a Salerno il 25 settembre 1978;

avv. LA ROSA Angela Fanny, nata a Palermo il 27 ottobre 1969;

avv. LEGITTIMO Barbara, nata a Galatina (Lecce) il 22 giugno 1974;

dott. LUONGO Giovanni Giulio, nato a Caposele (Avellino) il 16 febbraio 1958;

avv. MANELLI Cinzia, nata a Reggio Emilia il 17 gennaio 1970;

avv. MANETTI Nicoletta, nata a Firenze il 23 maggio 1960;

dott. MARICE Cristina, nata a San Remo (Imperia) il 27 aprile 1982;

avv. MARINO Quintino, nato a Racale (Lecce) il 28 ottobre 1967;

avv. MAZZEO Maria Valentina, nata a Reggio Emilia il 23 settembre 1980;

dott. MAZZUCA Giuseppe, nato a Cosenza il 23 dicembre 1959;

dott.ssa MAURANO Rita, nata ad Agropoli (Salerno) il 27 novembre 1981;

dott.ssa MONTERA Assunta, nata a Eboli (Salerno) il 9 settembre 1979;

dott. MORETTO Luigi, nato a Pordenone il 3 novembre 1967;

avv. MOTTOLA Emma, nata a Napoli il 28 settembre 1974;

dott. MUCCIOLO Luigi, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 2 aprile 1958;

dott. NAPOLI Calogero, nato ad Agrigento il 18 maggio 1970;

dott. PALMISANO Carmelo, nato a Reggio Calabria il 2 giugno 1976;

dott.ssa PALMISANO Francesca, nata a Reggio Calabria il 31 marzo 1979;

dott. PEPE Antonio, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 13 marzo 1973;

avv. PICCOLO Anna, nata a Portirci (Napoli) il 12 febbraio 1971;

avv. PISI Valeria Angela, nata a Reggio Emilia il 18 marzo 1968;

avv. PRASTARO Carlo Francesco, nato a Gattinara (Vercelli) il 9 gennaio 1963;

dott. RIZZO Domenico, nato a Ugento (Lecce) il 1° aprile 1943;

avv. RUGGERI Rita, nata a Maglie (Lecce) il 31 ottobre 1978;

avv. RUGGIERO Isabella, nata a Monopoli (Bari) il 2 giugno 1958;

avv. RUSSO Angelina, nata a Castelluccio Inferiore (Potenza) il 23 aprile 1958;

dott.ssa SACCANI Maria Cristina, nata a Poviglio (Reggio Emilia) il 15 novembre 1967;

dott.ssa SANTORO Arianna, nata a Paola (Cosenza) il 30 aprile 1976;

dott. SCAGLIANTI Roberto, nato Copparo (Ferrara) il 20 ottobre 1942;

avv. SCAMINACI Giovanna Domenica, nata a Molfetta (Bari) il 23 giugno 1970;

dott. SUNSERI Antonio, nato a Palermo il 17 agosto 1985;

avv. TAITI Alessandra, nata a Roma il 6 giugno 1965;

dott. TARTARELLA Francesco, nato a Monopoli (Bari) il 17 agosto 1955;

avv. TIRELLI Gianluca, nato a Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) il 7 maggio 1963;

dott. VALENTE Antonio, nato a Potenza il 23 marzo 1959;

dott.ssa VIGGIANI Marina, nata a Potenza il 23 giugno 1965;

dott.ssa VIGGIANI Mirella, nata a Potenza il 10 marzo 1968;

avv. ZAMMARRELLI Sandra, nata a Stella Cilento (Salerno) il 7 giugno 1966;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 29 gennaio 2008, 20 maggio 2009 e 18 settembre 2009 con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n. 20/D, codice fiscale numero e P. IVA 03023510658, denominato «Organismo internazionale di conciliazione & arbitrato» è stato iscritto nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di settantacinque ulteriori unità: dott.ssa ACCARDI Alessandra, nata a Sapri (Salerno) il 13 marzo 1983, avv. BARGONE SOLIMINI Francesca, nata a Mesagne (Brindisi) il 27 giugno 1974, avv. BIANCHI Daniele, nato a Pisa il 9 marzo 1976, avv. BILOTTI Francesca, nata a Catanzaro il 19 giugno 1972, avv. CAFARO Rosanna, nata a Lecce il 24 novembre 1958, avv. CARDILE Walter Eugenio, nato a Albenga (Savona) il 13 giugno 1978, avv. CARMINATI Andrea, nato ad Albenga (Savona) il 7 giugno 1971, dott. CARNEVALE Claudio, nato a Paola (Cosenza) il 16 aprile 1969, avv. CAROTENUTO Maria Caterina, nata a Napoli il 23 settembre 1972, avv. CASSANO Rosa, nata a Bari il 9 dicembre 1966, dott.ssa CATALFAMO Caterina, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 27 agosto 1972, avv. CAVIGLIA Ugo, nato a Napoli il 24 marzo 1973, avv. CECCARELLI Adele, nata a Rimini il 4 febbraio 1972, avv. CERASI Monica, nata a Bari il 21 marzo 1973, avv. CONTINO Maria Antonia, nata a Giussano (Milano) il 27 aprile 1976, dott.ssa CORRADO Maria Teresa, nata a Salerno il 2 aprile 1969, dott. CORTESE Saverio, nato a Tropea (Vibo Valentia) il 26 dicembre 1975, avv. CONVERTINO Antonella, nata a Fasano (Brindisi) il 20 aprile 1971, dott. CORBO Michele, nato ad Avellino il 14 ottobre 1972, avv. CUNDARI Fabio, nato a Cosenza il 31 agosto 1963, dott.ssa DANIELE Giuseppina nata a Salerno il 17 marzo 1967, dott.ssa de FABRITIIS Camilla, nata a Firenze il 21 marzo 1980, avv. DE PASCALI Paola, nata a San Cesareo di Lecce (Lecce) il 19 febbraio 1975, avv. DELLO PREITE Antonio Giovanni, nato a Lucera (Foggia) il 14 febbraio 1956, avv. DI DONATO Domenico, nato a Salerno il 19 aprile 1975, dott. DI FRANCO Marco, nato a Palermo il 12 settembre 1979, avv. DI MARCO Jacopo, nato a Firenze il 22 aprile 1964, avv. FERRANTE Antonia, nata a Gioia del Colle (Bari) il 22 maggio 1967, dott.ssa FRICANO Cornelia Maria, nata a Palermo l'11 marzo 1973, avv. GASTALDO Grazia, nata a San Miniato (Pisa) il 5 febbraio 1954, avv. GIANNETTI Verusca, nata a Fucecchio (Firenze), il 9 novembre 1971, avv. GIANNINI Luigi Maria, nato a Barletta (Bari) il 18 ottobre 1968, avv. GIARRIZZO Mauro, nato a Noto (Siracusa) il 12 febbraio 1967, avv. GRANATO Daniela, nata a Reggio Emilia il 21 novembre 1954, avv. GRANATO Pasquale, nato a Reggio Emilia il 12 agosto 1952, dott. ILLIANO Roberto, nato a Napoli il 25 giugno 1977, dott. IVALDI Francesco, nato a Genova il 27 marzo 1959, dott.ssa LANDI Maria Luisa, nata a Salerno il 25 settembre 1978, avv. LA ROSA Angela Fanny, nata a Palermo il 27 ottobre 1969, avv. LEGITTIMO Barbara, nata a Galatina (Lecce) il 22 giugno 1974, dott. LUONGO Giovanni Giulio, nato a Caposele (Avellino) il 16 febbraio 1958, avv. MANELLI Cinzia, nata a Reggio Emilia il 17 gennaio 1970, avv. MANETTI Nicoletta, nata a Firenze il 23 maggio 1960, dott.ssa MARICE Cristina, nata a San Remo (Imperia) il 27 aprile 1982, avv. MARINO Quintino, nato a Racale (Lecce) il 28 ottobre 1967, avv. MAZZEO Maria Valentina, nata a Reggio Emilia il 23 settembre 1980, dott. MAZZUCA Giuseppe, nato a Cosenza il 23 dicembre 1959, dott.ssa MAURANO Rita, nata ad Agropoli (Salerno) il 27 novembre 1981, dott.ssa MONTERA Assunta, nata a Eboli (Salerno) il 9 settembre 1979, dott. MORETTO Luigi, nato a Pordenone il 3 novembre 1967, avv. MOTTOLA Emma, nata a Napoli il 28 settembre 1974, dott. MUCCIOLO Luigi, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 2 aprile 1958, dott. NAPOLI Calogero, nato ad Agrigento il 18 maggio 1970, dott. PALMISANO Carmelo, nato a Reggio Calabria il 2 giugno 1976, dott. PALMISANO Francesca, nata a Reggio Calabria il 31 marzo 1979, dott. PEPE Antonio, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 13 marzo 1973, avv. PICCOLO Anna, nata a Portirci (Napoli) il 12 febbraio 1971, avv. PISI Valeria Angela,

nata a Reggio Emilia il 18 marzo 1968, avv. PRASTARO Carlo Francesco, nato a Gattinara (Vercelli) il 9 gennaio 1963, dott. RIZZO Domenico, nato a Ugento (Lecce) il 1° aprile 1943, avv. RUGGERI Rita, nata a Maglie (Lecce) il 31 ottobre 1978, avv. RUGGIERO Isabella, nata a Monopoli (Bari) il 2 giugno 1958, avv. RUSSO Angelina, nata a Castelluccio Inferiore (Potenza) il 23 aprile 1958, dott.ssa SACCANI Maria Cristina, nata a Poviglio (Reggio Emilia) il 15 novembre 1967, dott.ssa SANTORO Arianna, nata a Paola (Cosenza) il 30 aprile 1976, dott. SCAGLIANTI Roberto, nato Copparo (Ferrara) il 20 ottobre 1942, avv. SCAMINACI Giovanna Domenica, nata a Molfetta (Bari) il 23 giugno 1970, dott. SUNSERI Antonio, nato a Palermo il 17 agosto 1985, avv. TAITI Alessandra, nata a Roma il 6 giugno 1965, dott. TARTARELLA Francesco, nato a Monopoli (Bari) il 17 agosto 1955, avv. TIRELLI Gianluca nato a Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) il 7 maggio 1963, dott. VALENTE Antonio, nato a Potenza il 23 marzo 1959, dott.ssa VIGGIANI Marina, nata a Potenza il 23 giugno 1965, dott.ssa VIGGIANI Mirella, nata a Potenza il 10 marzo 1968, avv. ZAMMARRELLI Sandra, nata a Stella Cilento (Salerno) il 7 giugno 1966.

Resta ferma l'iscrizione al n. 24 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04777

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 febbraio 2010.

Dismissione e trasferimento di beni del demanio militare situati negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione; il quale prevede che i beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC e il successivo affidamento in concessione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e, in particolare, l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008);

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto l'accordo tecnico sottoscritto in data 4 giugno 2009 tra il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC, la Società SEA S.p.A. e l'Agenzia del demanio, che individua gli immobili demaniali, ubicati negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, non più funzionali ai fini militari, e definisce le condizioni e le modalità di trasferimento degli stessi;

Considerato che, per le aree oggetto del transito, nell'accordo precitato sono contenute la dichiarazione di «cessato interesse» da parte del Ministero della difesa e quella relativa alla «strumentalità per l'effettiva e regolare attività del trasporto aereo» da parte del Ministero dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare che insistono sugli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, individuati e descritti nella scheda tecnica e relative planimetrie identificanti le aree – che costituiscono parte integrante del presente decreto – dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato – ramo trasporti – aviazione civile), secondo le modalità indicate nell'accordo tecnico sottoscritto in data 4 giugno 2009, indicato in premessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nei modi e nei termini indicati nell'accordo tecnico di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010

Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 3, foglio n. 205
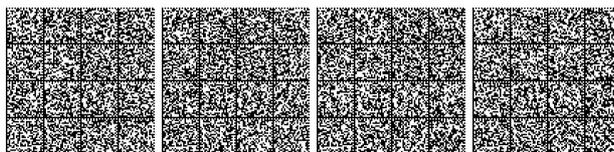
ALLEGATO

SCHEDA TECNICA

I beni del demanio militare aeronautico degli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate, identificati nel loro perimetro con le allegate Planimetrie Generali - Tavole "01" e "2", hanno una superficie complessiva di circa Ha 353.00.00 e risulta intestato al "*Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa* ".

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Il sedime del demanio militare Aeronautico dell'aeroporto di Malpensa ricade prevalentemente nel territorio del Comune di Lonate Pozzolo (VA) ed in minima parte nel territorio del Comune di Somma Lombardo, e si identifica nel nuovo catasto terreni come sotto riportato :

Comune Censuario di Lonate Pozzolo (VA)

– superficie complessiva circa Ha 330.00.00.-

– foglio logico n° 1 - foglio catastale n° 105
– particelle nn°
2323-2324-2325-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-5015-5016-5018-5077-5752-5951-5966-6351-6352-6353-7787-3362-3361-3360-3359-2333-7685-2332-5391;

– foglio logico n° 1 – foglio catastale n° 106
– particelle nn°
2280-2281-2282-2292-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2319-2320-2321-2322-4760-8196-2318-2317-2316-2315-2314-2313-6950-2312-2311-6620-2310-2309-2308-2307-2306-2305-2304-2303-2302-2293;

– foglio logico n° 1 – foglio catastale n° 111
– particelle nn°
3367-4796-4797-15245-15247-15248-3339-3365;

– foglio logico n° 1 – foglio catastale n° 112
– particelle nn°
2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2378-2379-2380-2386-2541-2542-2543-2544-2545-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2611-2612-2614-2615-2618-2619-2620-3210-3260-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-32873289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3320-3321-3323-33253331-3333-3334-3335-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3352-3353-33543355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3383-4761-4783-4784-4785-47864787-4788-4789-4790-4791-4792-

4793-4794-4795-5020-5022-5023-5024-5025-5026-5036-5042-5043-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5200-5201-5202-5205-5207-5212-5213-5214-5215-5388-5389-5390-5396-5750-5751-5753-5759-5789-5790-5891-5898-5899-5906-5907-5908-5934-5973-5974-6011-6012-6244-6248-6258-6269-6633-6634-6973-6974-7011-7012-7281-7283-7307-7308-7400-7685-8203-8206-8208-8209-8211-8215-8216-8217-8218-8219-8220-8221-8222-8223-8224-8225-8226-8227-8228-8229-8230-8231-8232-8233-8234-8235-8236-8237-8238-8239-8254-8375-8376-8377-8381-8382-8383-8384-8385-8386-8387-8388-8389-8390-8391-8392-8393-8557-8588-8589-8590-8597-8608-8609-8610-8611-8612-8674-8712-8751-8752-8821-8822-8882-8927-8928-15243-15244-15246-15249-15250-15251-15252-15253-15254-15255-15256-15257-15258-15259-15260-15261-15262-15263-15264-15265-15266-15267-15268-15269-15270-15271-15272-2354-6951-2353-2352-2351-5965-2350-2348-2347-2346-2345-5752-5018-6351-6352-6353-2340-5015-2325-2324-2323-4618-8199-8201-8204-2381-5035-8241-8252-8253-2616-6972-3266-5193-3265-3264-3263-3262-5192-3261-3259-5189-5188-3256-3255-3252-2536-8591-8270-2558-5391-3267-3288-8378-8256-3235;

- foglio logico n° 1 – foglio catastale n° 113
- particelle nn°
  1760-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2277-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2293-2294-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2443-2447-2448-2449-2450-2451-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2605-2606-2607-2608-2609-2631-2632-2762-3755-4556-4618-4754-4763-4764-4995-5013-5014-5028-5029-5030-5031-5032-5033-5034-5035-5037-5038-5039-5040-5383-5392-5393-5394-5395-5743-5748-5756-5757-5758-6246-6247-6339-6354-6597-6619-6620-6852-6950-7276-7279-7280-7282-7387-7683-7686-8198-8200-8202-8205-8207-8212-8213-8214-8240-8242-8243-8244-8245-8246-8247-8248-8249-8250-8251-8252-8676-8927-2039-2047-2048-2049-2050-2055-2056-2057-6943-2058-2604-2633-2635-8882-2576-8591-5036-8216-8215-8217-8210-8707-8206-8204-8199-8196-2322-2321-2320-2301-2300-2299-2298-2297-2296-2295-2292-2280-2283-8253-8218-8675-8241-2463;

- foglio logico n° 1 – foglio catastale n° 118
- particelle nn°
  2613-2616-2621-2622-2624-2626-2627-2628-2629-2659-2669-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2686-2687-2688-3214-3216-3217-3218-3219-3220-3222-3224-3225-3228-3229-3234-3235-3243-3244-3245-3246-3251-3254-3255-3256-3258-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3859-4782-5044-5045-5051-5052-5053-5054-5179-5180-5181-5182-5183-5184-5185-5186-5187-5188-5189-5192-5401-5436-5437-5438-5439-5440-5545-5546-5781-5784-5786-5787-5788-5793-5890-6009-6070-6264-6382-6955-6972-7035-7036-7037-7284-7288-7289-7305-7306-7395-7441-7854-8055-8256-8257-
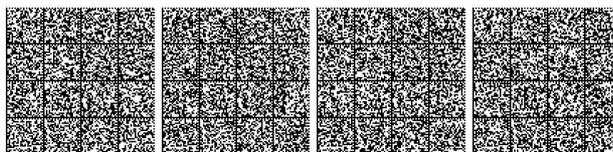
8258-8259-8260-8261-8262-8264-8270-8272-8273-8274-8275-8278-8279-8280-8281-8282-8283-8284-8285-8288-8289-8290-8291-8292-8293-8365-8373-8374-8378-8379-8380-8586-8592-8593-8594-8595-8597-8606-8607-8684-8685-8718-8719-8720-8765-8766-8865-8866-8883-8884-8898-8899-8900-8901-15195-15196-15197-15198-15199-15200-15201-15202-15203-15204-15205-15206-15207-15208-15209-15210-15211-15212-15213-15214-15215-15216-15217-15218-15219-15220-15417-15418-15419-15420-15421-15422-3260-8377-8752-8382-8384-8822-8386-5194-2618-2619-2620-5043-5042-3992-2630-5398-5399-2688-8271-5056-5057-5058-8549-8597-8288-8363-X24;

- foglio logico n° 1 – foglio catastale n° 119
- particelle nn°
  2038-2039-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2056-2057-2058-2604-2630-2633-2634-2635-2636-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2680-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-3057-3637-4558-4657-4994-5046-5047-5048-5050-5056-5057-5058-5059-5060-5061-5398-5399-5400-5527-6000-6943-6953-6954-7285-7286-7287-8265-8266-8267-8268-8269-8270-8271-8294-8295-8296-8297-8298-8299-8300-8301-8302-8303-8304-8305-8308-8309-8310-8311-8312-8313-8314-8315-8316-8317-8543-8546-8547-8549-12928-12929-12930-12931-12932-12933-12934-12935-12936-12937-12938-12939-12940-2631-2632-8866-8865-5053-2670-8720-2603-2602-2601-2602-2600-2598-5395-2055-2040-2044-12928-12929-12930-12931-12932-12933-12934-12935-12936-12937-12938-12939-12940-X60;

- foglio logico n° 1 – foglio catastale n° 124
- particelle nn°
  15218-15344-15343-3225-8363-5780-3231-8364-8965-8683-8682.

<u>Comune Censuario di Somma Lombardo (VA)</u>

- superficie complessiva circa Ha 21.00.00.-
- foglio n. 9
  particelle: nn.
  18005-17998-18002-18003-18007-19220 parte -18004-18074-18019-18020-18021-18022-18023-18024-18025-18026-18027-18028-18029-18030-18038-18039-18037-20538-20537-18036-18035-18034-20536-20535-18011-18012-18013-18008-18010-18009.

Il sedime del demanio militare Aeronautico dell’aeroporto di Linate ricade nel territorio del Comune di Segrate (MI), e si identifica nel nuovo catasto terreni come sotto riportato :

<u>Comune Censuario di Segrate (MI)</u>

- superficie complessiva circa Ha 1.25.00;
- foglio n. 47;
- particelle: nn. 264 , 265 , X .-

ELABORATI GRAFICI

Si allegano i seguenti elaborati grafici:

- (Tavola 01) - planimetria generale dell'aeroporto di Malpensa con evidenziate l'area interessata ricadente nel Comune di Lonate Pozzolo (in scala adattata);

- (Tavola 01a) – stralcio planimetria generale dell'aeroporto di Malpensa con evidenziate l'area interessata ricadente nel Comune di Somma Lombardo (in scala adattata);

- (Tavola 02) – stralcio planimetria generale dell'aeroporto di Linate con evidenziata l' area interessata (in scala adattata).-
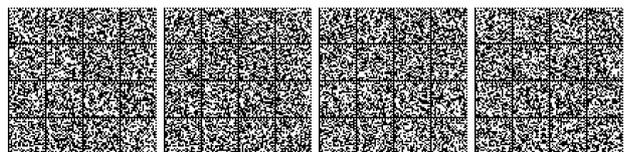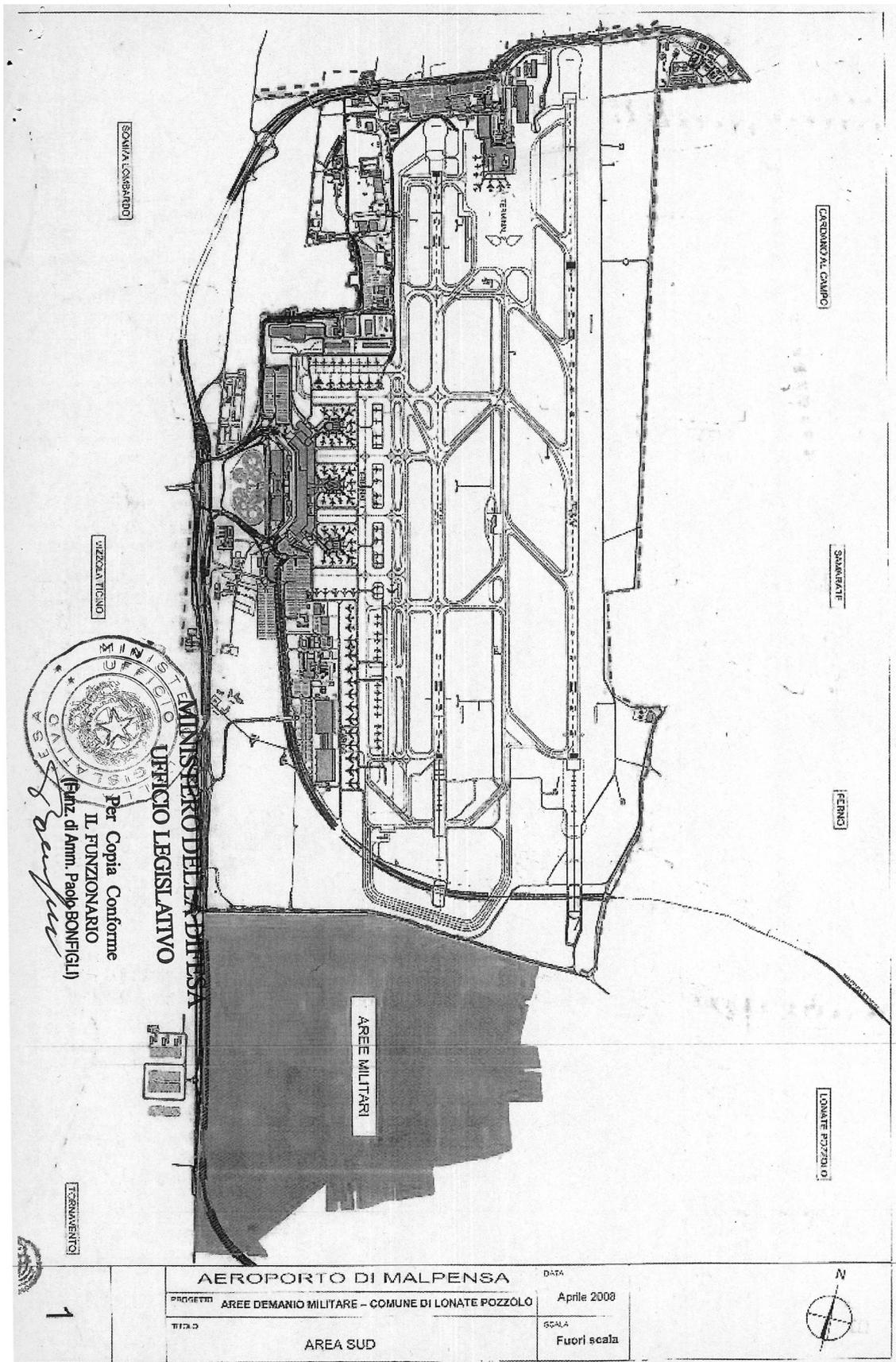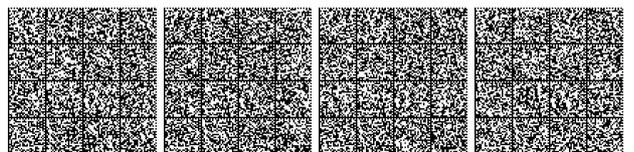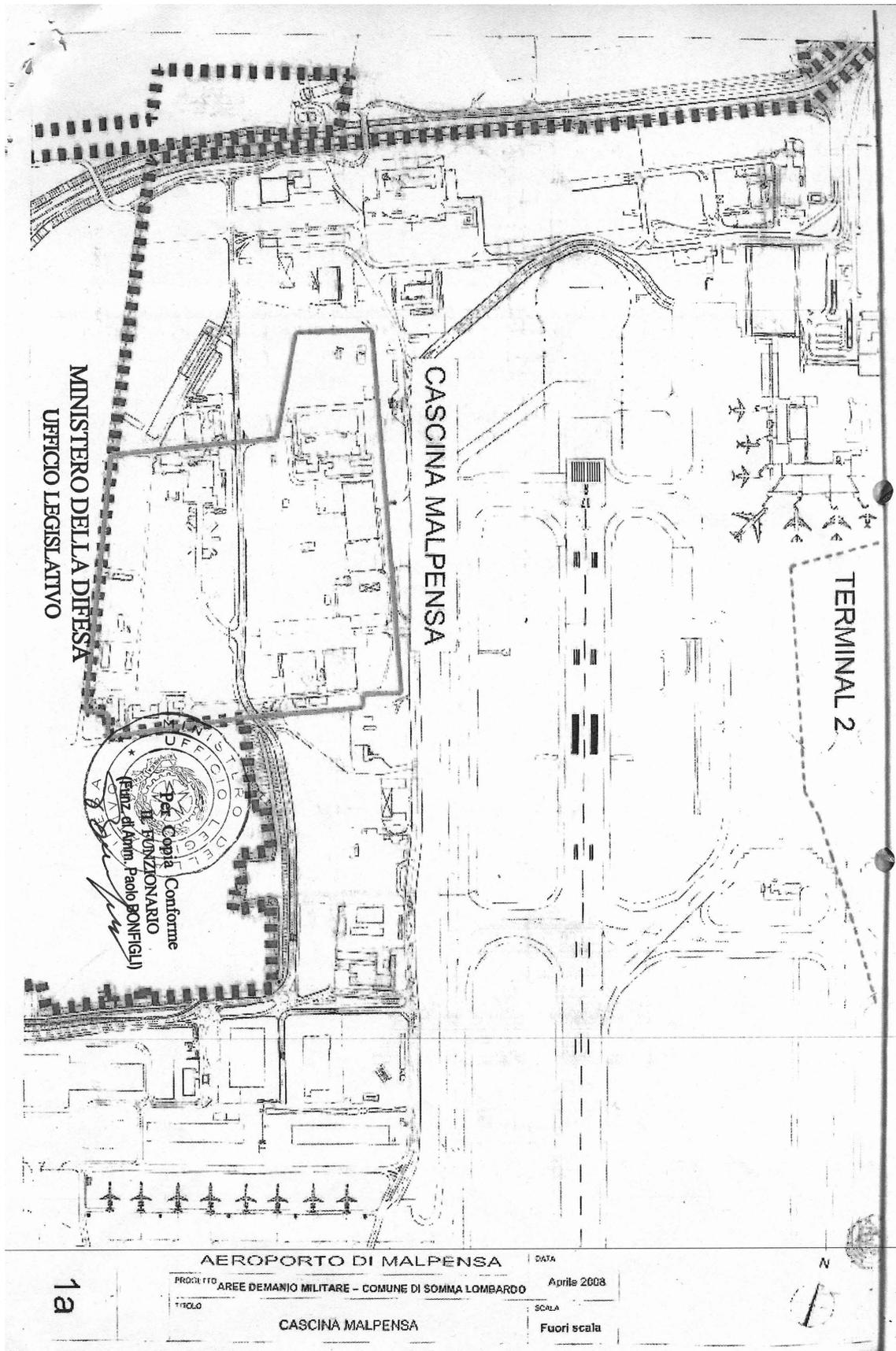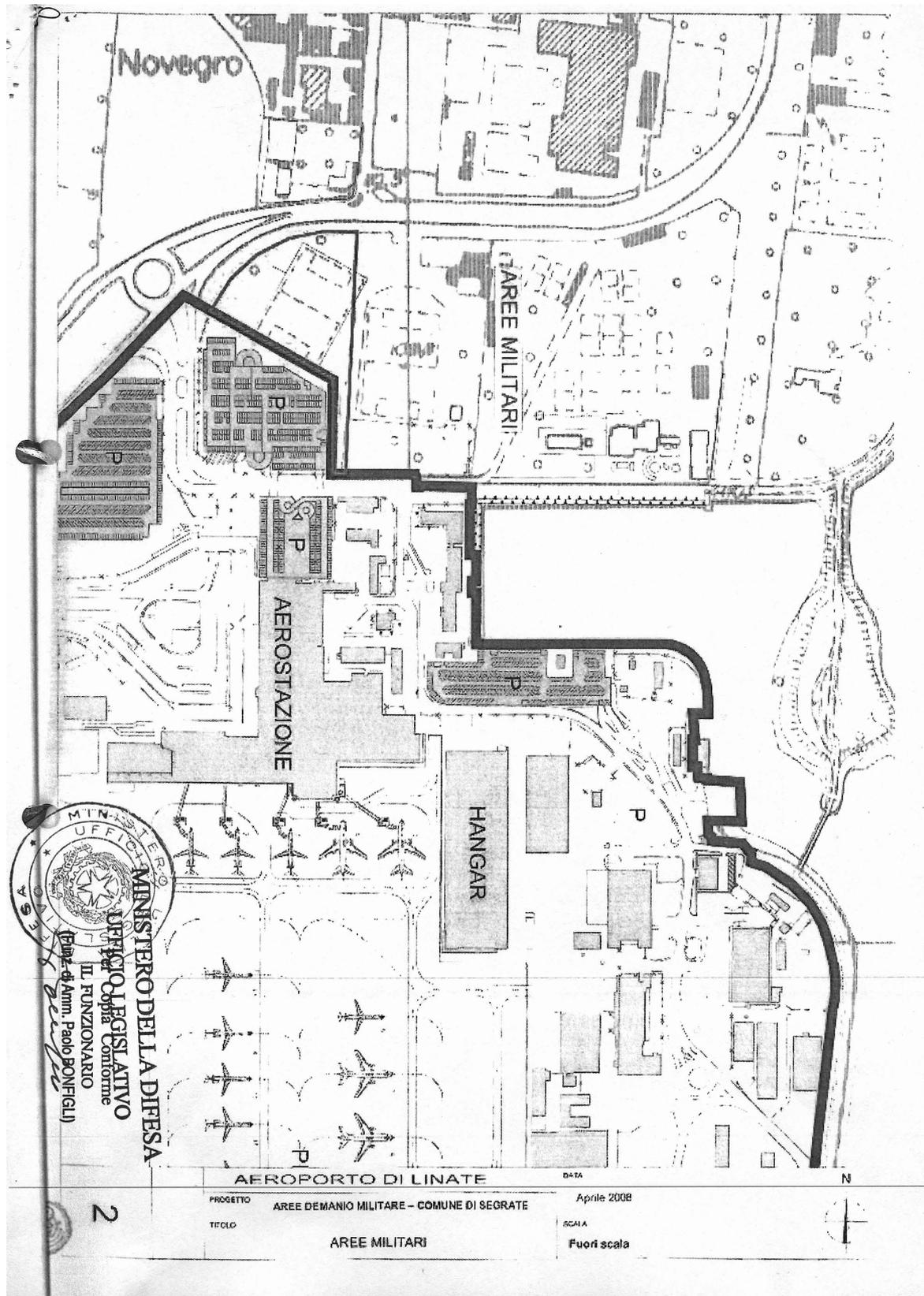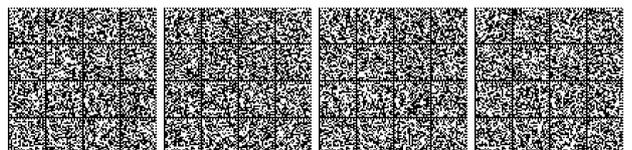
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° aprile 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 5 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2007, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli, via Rodeano, 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 aprile 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Salame Brianza, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame Brianza» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 5 aprile 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con decreto 5 aprile 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 5 aprile 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A04735

DECRETO 8 aprile 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro enologico meridionale di Italo De Luca», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e

quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio «Centro enologico meridionale di Italo De Luca», ubicato in Ortona (Chieti), via sp 538 km 7,400 Caldari Stazione è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 marzo 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Centro enologico meridionale di Italo De Luca», ubicato in Ortona (Chieti), via sp 538 km 7,400 Caldari Stazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2010

Il capo dipartimento: NEZZO
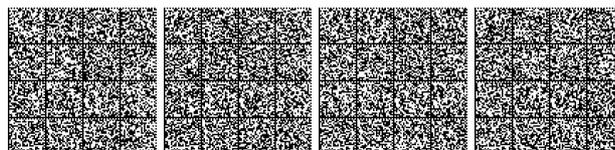
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (0,05 - 2,5% di acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 all. II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (0 - 0,20 DK)	Reg. CEE 2568/1991 all. IX (escluso par 5.4) + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi (1 - 22 meq O2/kg)	Reg. CEE 2568/1991 all. III
Polifenoli Totali (25 - 500 mg/kg)	MNC 11 2010 Rev. 6

10A04734

DECRETO 12 aprile 2010.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Gran Suino Padano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 5 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2005 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Gran Suino Padano»;

Vista la nota della Commissione europea del 27 maggio 2009, con la quale i competenti Servizi della Commissione comunicano che la richiesta di registrazione della denominazione «Gran Suino Padano» così come presentata non soddisfa appieno i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto pertanto opportuno evitare il rigetto della richiesta di registrazione della denominazione «Gran Suino Padano» dal parte degli Uffici Comunitari al fine di poter presentare successivamente una nuova domanda di registrazione della citata denominazione, corredata di tutti gli elementi richiesti dal regolamento (CE) n. 510/06;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 18668 del 2 dicembre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Gran Suino Padano»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 5 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2005 alla denominazione «Gran Suino Padano», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

10A04775

DECRETO 13 aprile 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna Albana Spumante».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllota dei vini «Romagna Albana Spumante» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna Albana Spumante»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a DOC «Romagna Albana Spumante» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllota dei vini «Romagna Albana Spumante» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllota «Romagna Albana Spumante», riconosciuto con decreto ministeriale del 5 giugno 1995 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllota «Romagna Albana Spumante» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2010

Il capo dipartimento: NEZZO
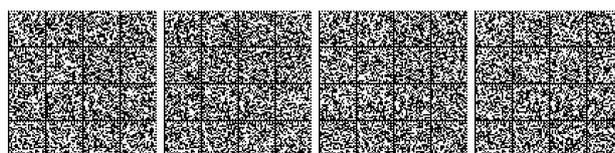
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ROMAGNA ALBANA SPUMANTE”

Articolo 1
Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata “Romagna Albana spumante” è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Romagna Albana spumante” deve essere ottenuto, per il 100%, dalle uve del vitigno Albana.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Romagna Albana spumante” comprende, in tutto o in parte, il territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna. Tale zona è così delimitata:

3.1 Provincia di Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia.
Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all’incontro di questa con Via Pestalozzi, segue questa e quindi Via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini – Bologna che segue fino all’incontro con la strada statale n. 71 – bis, da questa prende per Via Comunale Redichiaro, per Via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71 – bis, segue quindi le Vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, Via Comunale Boscone, Via Madonna dello Schioppo, Via Cavalcavia, Via D’Altri sino al fiume Savio e l’ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.
Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all’incontro con Via Della Madonna che segue fino all’incontro con la ferrovia Rimini – Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all’incontro con Via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.
Comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all’incontro con Via San Siboni, segue questa Via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest’ultima segue la ferrovia Rimini – Bologna fino al casello km. 59, poi per Via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

3.2 Provincia di Ravenna: comuni di: Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:
Comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini – Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l’argine sinistro del fiume Lamone, e poi per Via S. Giovanni e per le Vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese.
Comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini – Bologna.

3.3 Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
Comune di Imola: dalla ferrovia Rimini – Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la Via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
Comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini – Bologna.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Romagna Albana spumante" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

4.2 Forme di allevamento

Il sistema d'impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4.3 Irrigazione
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.4 Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata ammessa per la produzione del vino "Romagna Albana spumante" ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:

Vino	Resa uva (t/ha)	Titolo alcol. vol. minimo nat.
Romagna Albana spumante	9	13,00 %vol.
		16,00 % dopo l'appass.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Romagna Albana spumante" devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione per la elaborazione del prodotto base devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S.Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna nei limiti indicati all'art. 3.

5.2 La fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte, in contenitori di legno.

5.3 Le operazioni di preparazione del vino "Romagna albana spumante", ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Bologna, Forlì–Cesena e Ravenna.
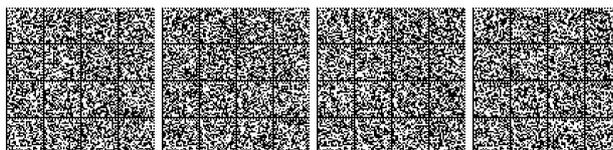
5.4 La presa di spuma, nell'arco della intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve parzialmente appassite prodotte da vigneti ubicati nella zona di produzione di cui al punto 3. Il vino a denominazione di origine "Romagna Albana Spumante" deve essere ottenuto ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale"o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico") o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme Comunitarie e nazionali.

5.5 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	Produz. massima vino
Romagna Albana spumante	50%	4.500 lt/ha

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

6.1 Il vino "Romagna albana spumante", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Spuma: intensa
- Colore: giallo dorato
- Odore: caratteristico, intenso, delicato;
- Sapore: dolce, gradevole, vellutato;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.
- Zuccheri riduttori da svolgere: oltre 60 gr per litro;
- Acidità totale: non inferiore a 6 gr per litro;
- estratto non riduttore: non inferiore a 21 gr/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella presentazione e designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Romagna Albana spumante» é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

7.2 É consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.3 Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Romagna Albana spumante» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome deve essere riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

7.4 Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

Articolo 8
Confezionamento

8.1 Sulle bottiglie contenenti vino "Romagna Albana spumante" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

10A04772

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Dominika Szlezynger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Dominika Szlezynger;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni ed al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale cosi composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Dyplom - Magistra Sztuki» n. 2548 rilasciato il 27 settembre 2004 dalla Akademia Muzycna w Krakowie (Polonia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: Zaświadczenie n. 261/2003 conseguito l'11 giugno 2003 presso l'Akademia Muzycna w Krakowie - Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne (Polonia),

posseduto dalla cittadina polacca Dominika Szlezynger nata a Cracovia il 6 luglio 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso:

77/A Strumento musicale - Pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A04736

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 marzo 2010.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che prevede che:

«Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori»;

Tenuto conto che il primo comma opera un rinvio al potere dell'Autorità di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza stabilendo, però, che in ogni caso, in mancanza della presentazione ed autorizzazione della proposta di concordato l'Autorità di vigilanza revocherà l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e provvederà al rinnovo della nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1991 del Ministro delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. GAB 278 del 4 giugno 2007 in con il quale il dott. Antonio Balenzano è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca-Massa Carrara;

Considerato che con decreto del 22 luglio 2009 il tribunale di Lucca ha rigettato la proposta di concordato presentata dal Consorzio ai sensi dell'art. 214 L. F.;

Preso atto che in data 28 settembre 2009 il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara ha presentato una nuova proposta di concordato;

Considerato che l'applicabilità o l'inapplicabilità della disposizione di cui trattasi è un fatto puntuale e unico, riferito ad una sola ipotesi di concordato e che, quindi, il difetto di omologa del primo concordato non può rimettere in termini il consorzio — secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 99/2009 — grazie ad un secondo concordato migliorativo degli interessi dei creditori, la cui sostanza avrebbe ben potuto formare oggetto di una proposta migliorativa del primo concordato;

Tenuto conto che, dunque, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9, questa Autorità di vigilanza si trova nelle condizioni di non poter autorizzare il deposito della nuova proposta di concordato presentata dal Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara in data 28 settembre 2009;

Preso atto che, dunque, ricorrono, per il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara i presupposti di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 in quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, che non è stato autorizzato al deposito di una proposta di concordato;

Ritenuto che la legge affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena nell'ambito dell'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza;

Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtù delle quali all'Autorità di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunità di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura;

Ritenuto che la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente dalla legge, che fa dipendere la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra;

Vista la nota n. 16377 dell'8 febbraio 2010 con la quale l'Autorità di vigilanza ha revocato l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio;

Considerata la necessità di assicurare al Consorzio in questione una più proficua gestione della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti necessari al superamento dello stato di insolvenza ;

Considerato che, con nota n. 6653, in data 21 gennaio 2010 è stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 9, primo comma della legge n. 99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dall'interessato, pervenute in data 28 gennaio 2010;

Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dal dott. Balenzano nelle succitate controdeduzioni il primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 prevede:

Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori;

Considerato che impropriamente il dott. Balenzano, nelle succitate controdeduzioni, fa riferimento al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 che, invece, concreta una fattispecie che attiene esclusivamente ai consorzi agrari in mera liquidazione coatta senza autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa che, alla data del 30 settembre 2009 non abbiano presentato all'Autorità che vigila sulla liquidazione gli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.;

Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dal dott. Balenzano nelle succitate controdeduzioni, questa amministrazione, nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non ha imputato al commissario il rigetto della proposta concordatizia presentata dal Consorzio agrario di Lucca - Massa Carrara, non avendo neppure fatto riferimento al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009;

Considerato, dunque, che le controdeduzioni prodotte dal dott. Balenzano risultano ininfluenti ai fini della decisione;

Considerata la qualificazione professionale del dott. Giuseppe Peri;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Giuseppe Peri delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Peri, nato a Lucca il 22 novembre 1938 ed ivi residente è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara in sostituzione del commissario in carica dott. Antonio Balenzano, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 marzo 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

10A04732

DECRETO 15 marzo 2010.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che prevede che:

«Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori»;

Tenuto conto che il primo comma opera un rinvio al potere dell'Autorità di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza stabilendo, però, che in ogni caso, in mancanza della presentazione ed autorizzazione della proposta di concordato l'Autorità di vigilanza revocherà l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e provvederà al rinnovo della nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministro delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Pistoia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. GAB 281 del 4 giugno 2007 in con il quale la dott.ssa Cristiana Dell'Arsina è stata nominata commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Visto il decreto del 17 luglio 2009 con il quale il tribunale di Pistoia ha rigettato la proposta di concordato presentata dal Consorzio ai sensi dell'art. 214 l.f.;

Preso atto che in data 28 settembre 2009 il Consorzio agrario provinciale di Pistoia ha presentato una nuova proposta di concordato;

Considerato che l'applicabilità o l'inapplicabilità della disposizione di cui trattasi è un fatto puntuale e unico, riferito ad una sola ipotesi di concordato e che, quindi, il difetto di omologa del primo concordato non può rimettere in termini il Consorzio — secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 99/2009 — grazie ad un secondo concordato migliorativo degli interessi dei creditori, la cui sostanza avrebbe ben potuto formare oggetto di una proposta migliorativa del primo concordato;

Tenuto conto che, dunque, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9, questa Autorità di vigilanza si trova nelle condizioni di non poter autorizzare il deposito della nuova proposta di concordato presentata dal Consorzio agrario provinciale di Pistoia in data 28 settembre 2009;

Preso atto che, dunque, ricorrono, per il Consorzio agrario provinciale di Pistoia i presupposti di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 in quanto trattasi di Consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, che non è stato autorizzato al deposito di una proposta di concordato;

Ritenuto che la legge affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena nell'ambito dell'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza;

Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtù delle quali all'Autorità di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunità di assumere il provvedimento di sostituzione del Commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura;

Ritenuto che la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente dalla legge, che fa dipendere la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra;

Vista la nota n. 16378 dell'8 febbraio 2010 con la quale l'Autorità di vigilanza ha revocato l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio;

Considerata la necessità di assicurare al Consorzio in questione una più proficua gestione della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti necessari al superamento dello stato di insolvenza;

Considerato che, con nota n. 6658, in data 21 gennaio 2010 è stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 9, primo comma della legge n. 99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dall'interessato, pervenute in data 29 gennaio 2010;

Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dalla dott.ssa Dell'Arsina nelle succitate controdeduzioni il primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 prevede:

Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori;

Considerato che impropriamente la dott.ssa Dell'Arsina, nelle succitate controdeduzioni, fa riferimento al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 che, invece, concreta una fattispecie che attiene esclusivamente ai consorzi agrari in mera liquidazione coatta senza autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa che, alla data del 30 settembre 2009 non abbiano presentato all'Autorità che vigila sulla liquidazione gli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.;

Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dalla dott.ssa Dell'Arsina nelle succitate controdeduzioni, questa amministrazione, nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non ha imputato al commissario il rigetto della proposta concordatizia presentata dal Consorzio agrario di Pistoia, non avendo neppure fatto riferimento al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009;

Considerato, dunque, che le controdeduzioni prodotte dalla dott.ssa Dell'Arsina risultano ininfluenti ai fini della decisione;

Considerata la qualificazione professionale del dott. Stefano Barni;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Stefano Barni delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Barni, nato a Savignano sul Rubicone (Pistoia) il 25 aprile 1965 e residente a Monsummano Terme (Pistoia) è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia in sostituzione del commissario in carica dott.ssa Cristiana Dell'Arsina, la quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 marzo 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

10A04733
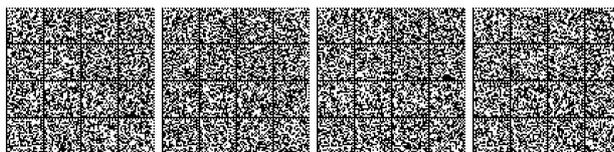
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ITALIAN UNIVERSITY LINE

DECRETO 24 marzo 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 2 b, dello Statuto IUL;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 9 ottobre 2009, verbale n. 14;

Sentiti i membri del Comitato ordinatore di questa università;

Viste:

la nota IUL inviata al Ministero in data 12 ottobre 2009, n. 209;

la nota ministeriale del 10 novembre 2009, prot. 3979;

Rilevato un errore materiale nella numerazione degli articoli del Capo V;

Decreta:

la seguente correzione

Anziché art. 18 leggasi art. 19, anziché art. 19 leggasi art. 20, anziché art. 20 leggasi art. 21, anziché art. 21 leggasi art. 22;

le seguenti modifiche

«Art. 15 *(Docenti)*. — 1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo delle università facenti parte del "Consorzio Italian University Line", nonché da studiosi ed esperti anche stranieri di comprovata qualificazione professionale e scientifica che concorrono a formare l'organico dell'Ateneo.

2. L'università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca.».

«Art. 19 *(Comitato ordinatore)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente statuto, le funzioni del senato accademico e dei consigli di facoltà e/o dipartimenti, saranno svolte da un comitato ordinatore composto da sette membri, dei quali almeno cinque professori universitari, nominati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il presidente del comitato, nominato dal Consiglio di amministrazione, avrà le funzioni di rettore.».

Firenze, 24 marzo 2010

Il presidente: FUSCAGNI

10A04740

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

DECRETO RETTORALE 1° aprile 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'università Vita-Salute San Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2010;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 29 marzo 2010, prot. n. 1222;

Considerato che l'Università Vita-Salute San Raffaele si qualifica quale innovante istituzione di alta formazione basata sulla conoscenza dell'uomo – *quid e quis est homo*: persona integrata di corpo – intelligenza – spirito.

Decreta:

Di emanare il nuovo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele nel testo che di seguito viene riportato integralmente, in sostituzione di quello individuato nelle premesse.

Art. 1.

1.1 È istituita la Libera Università Vita-Salute San Raffaele, di seguito denominata Università, con sede centrale in Milano, via Olgettina, 58.

Obiettivo principale di tale Università è la incentivazione alla conoscenza dell'uomo, immagine di Dio, nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale. A tal fine la Università Vita-Salute San Raffaele favorisce ed incrementa collaborazioni con istituzioni universitarie di alto profilo scientifico nazionali e straniere.

1.2 Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali l'insegnamento delle neuroscienze cognitive integrate nei programmi didattici di ogni facoltà e la diffusione dei principii culturali dell'Università costituiscono valori ispiratori delle relative attività.

Art. 2.

2.1 L'Università è promossa e sostenuta dalla associazione «Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina n. 46, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1962, dalla associazione «Sigilli», con sede a Milano, via Olgettina n. 46, eretta in Ente Morale dal Ministero degli interni (pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1993) e dalla fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina n. 60, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971, che ne assicurano il relativo funzionamento anche mediante contributi finanziari ed apporti patrimoniali.

Al suo sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

2.2 Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.

2.3 L'Università è autonoma a norma dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente Statuto e nel rispetto dei principi di cui alle leggi vigenti in materia universitaria.

2.4 Per realizzare i propri obiettivi l'Università sviluppa la ricerca prevalentemente in collaborazione con la fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, riconosciuta IRCCS con decreto interministeriale — Ministero della sanità e Ministero della pubblica istruzione — del 25 luglio 1972 e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

2.5 È negli obiettivi dell'Università attivare le facoltà secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.

Art. 3.

3.1 Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori;

d) il nucleo di valutazione interno;

e) il rettore;

f) il senato accademico;

g) i presidi di facoltà;

h) i consigli di facoltà;

i) i consigli di corso di studio.

3.2 Gli organi dell'università esercitano le funzioni previste dal presente Statuto.

Art. 4.

4.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di nove così individuati:

a) presidente dell'associazione «Monte Tabor» o suo delegato;

b) un membro designato dalla associazione sigilli;

c) presidente della fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor o suo delegato;

d) fino a tre rappresentanti preferibilmente della comunità finanziaria e/o industriale, designati dalla fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor;

e) rettore;

f) un membro designato dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Università;

g) un membro designato dagli enti sostenitori, individuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4.2 Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della associazione «Monte Tabor», il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università. Su proposta del presidente il Consiglio nomina altresì il vice presidente ed il segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del consiglio.

4.3 I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati secondo le modalità previste nel presente statuto.

4.4 Possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione anche il Direttore generale ed il Direttore amministrativo con ruolo consultivo.

4.5 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo lettera, fax o e_mail da inviare a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori con un preavviso di almeno cinque giorni liberi. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono tenere anche a mezzo di teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che siano parimenti informati. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 5.

5.1 Il Consiglio di amministrazione è il massimo organo di governo dell'Università.

5.2 Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;

c) nominare, su proposta del presidente dell'associazione Monte Tabor, il rettore;

d) nominare i presidi delle facoltà su proposta dei consigli di ciascuna facoltà;

e) nominare, tra i professori di prima fascia, i presidenti dei consigli di corso di laurea su proposta dei rispettivi consigli;

f) deliberare in ordine al regolamento didattico di ateneo, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché in ordine ai regolamenti didattici dei corsi di studio proposti dalle facoltà e dal senato accademico e disciplinati secondo la normativa vigente, nonché deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito all'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, alle nomine dei professori di ruolo e dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento degli incarichi di docenza previsti dall'articolo 13.5 lettera *a)*;

h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

j) deliberare, sentite le facoltà interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;

k) determinare, sentito il consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

l) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

m) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento;

n) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente Statuto;

o) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

p) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

q) nominare due membri del comitato operativo, se istituito;

r) conferire al presidente del Consiglio di amministrazione ogni ulteriore potere rispetto a quelli previsti all'art. 6 del presente statuto;

s) nominare il Direttore generale stabilendone funzioni e poteri;

t) nominare il Direttore amministrativo dell'Università al quale sono preposte le funzioni indicate dal successivo art. 21.

5.3 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del Consiglio di amministrazione.

5.4 Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5.5 Il Consiglio di amministrazione può nominare nell'ambito dei suoi componenti uno o più consiglieri delegati stabilendone i relativi poteri.

Art. 6.

6.1 Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie e la formazione ideale e professionale delle nuove leve universitarie;

b) ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;

c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

e) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

f) convoca e presiede le eventuali adunanze del comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato;

g) ha facoltà di nominare procuratori speciali *ad negotia* nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti per statuto o dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

7.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un comitato operativo composto dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal vice presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano e da altri due consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione.

Il comitato operativo è presieduto dal presidente o in sua assenza dal vice presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano.

Partecipa alle sedute del comitato operativo anche il Direttore generale con ruolo consultivo.

7.2 Il Consiglio di amministrazione potrà delegare al comitato operativo alcuni suoi poteri di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 8.

8.1 Il collegio dei revisori dei conti dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Uno dei revisori che assumerà il ruolo di presidente del collegio è nominato dall'Associazione Monte Tabor mentre gli altri due sono nominati dalla fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalità previste nel presente statuto.

Al collegio dei revisori compete un compenso determinato secondo la tariffa dei dottori commercialisti.

Art. 9.

9.1 L'Università Vita-Salute S. Raffaele adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento che sarà adottato dagli organi accademici e approvato dal Consiglio di amministrazione. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 10.

10.1 Il rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalità di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale.

10.2 Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato.

10.3 Il rettore:

a) può nominare tra i consiglieri un pro-rettore vicario, un pro-rettore per la ricerca scientifica e un prorettore per le scienze umanistiche;

b) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

c) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

e) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

f) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;

g) nomina tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca nonché soggetti che assumeranno la responsabilità di iniziative formative previste dalla normativa vigente.

Art. 11.

11.1 Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai pro-rettori;

c) dai presidi delle facoltà attivate;

d) dai presidenti dei corsi di laurea.

11.2 Alle riunioni del senato accademico partecipano il Direttore generale e il Direttore amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario.

11.3 Il senato accademico è convocato dal rettore almeno quattro volte durante l'anno accademico.

11.4 L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

11.5 Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.

Art. 12.

12.1 I presidi di facoltà sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà medesima e sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

12.2 I presidi rappresentano la facoltà, convocano e presiedono il consiglio di facoltà, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche e i servizi che fanno capo alla facoltà.

Salvo quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo i presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.

Art. 13.

13.1 Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

13.2 Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano altresì due studenti in corso, designati secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, i quali potranno intervenire sulle materie di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo.

13.3 In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il preside ha facoltà di allargare la partecipazione al Consiglio a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.

13.4 Il Consiglio di facoltà esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

13.5 Spetta in particolare al Consiglio di facoltà:

a) proporre al Consiglio di amministrazione l'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, la nomina di professori e ricercatori universitari, nonché l'attribuzione di incarichi di docenza mediante supplenze/affidamenti o contratti;

b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

c) proporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione il regolamento didattico di Facoltà;

d) avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio nonché iniziative formative previste dalla normativa vigente.

13.6 Laddove per qualsiasi motivo non si sia costituito il Consiglio di corso di studio le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di facoltà.

13.7 Al Consiglio di corso di studio spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di ateneo.

Art. 14.

14.1 Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università, per ogni singola facoltà, può rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica o magistrale (LS - LM);

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6, della legge n. 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle università;

f) in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università Vita-Salute S. Raffaele può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

15.1 L'Università istituisce e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, culturali, scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.

15.2 L'Università favorisce anche attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

15.3 L'Università promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 16.

16.1 L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi, può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine può provvedere a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 17.

17.1 Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici di corso di studio.

17.2 Il regolamento didattico di ateneo, gli ordinamenti didattici di corsi di studio e i regolamenti didattici di corsi di studio sono deliberati, su proposta del senato accademico e dei Consigli di facoltà, dal Consiglio di amministrazione dell'Università, secondo le modalità della legge vigente e di scelte autonome nel rispetto degli atti di indirizzo del Ministero dell'istruzione università e ricerca.

17.3 Il Consiglio di amministrazione in relazione alla compatibilità economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione di corsi di studio.

Art. 18.

18.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto, sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

18.2 Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal Consiglio di amministrazione.

18.3 Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla Università Vita-Salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali.

Art. 19.

19.1 I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

19.2 L'attività di ricerca è compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.

Art. 20.

20.1 Nel caso di attivazione di una nuova facoltà, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto

da cinque professori universitari di ruolo e fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 21.

21.1 Tutta l'attività amministrativa e contabile, nonché i servizi di segreteria, sono di competenza del Direttore amministrativo nominato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

22.1 Qualora la Libera Università Vita-Salute S. Raffaele dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal Consiglio di amministrazione all'associazione «Monte Tabor».

Art. 23.

23.1 Il presente statuto entrerà in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale che sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 1° aprile 2010

Il rettore: VERZÉ

10A04739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di taluni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19492.XVJ(5405) del 4.03.2010, il manufatto esplosivo denominato: **"CARICA PRINCIPALE L39A2"** rispondente al documento A2140NT10, è riconosciuto, su istanza del Dr. Massimo BERTI, titolare delle licenze ex art. 28, 46, 47 del T.U.L.P.S. per conto della Soc. SIMMEL DIFESA S.p.a. con sede e stabilimento in via Ariana Km 5.200, Loc. Colleferro (RM), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella I categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6251.XVJ(4654) del 4.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "KOBRA TERRACCIANO" *(massa attiva g 23)*
- "KOBRA BIG TERRACCIANO" *(massa attiva g 36)*
- "KOBRA WHITE TERRACCIANO" *(massa attiva g 23)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. TERRACCIANO Sabato titolare della ditta di fuochi artificiali Sabato TERRACCIANO, sita in Contrada Area di Settembre Loc. Acerra (NA)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali artifizi, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
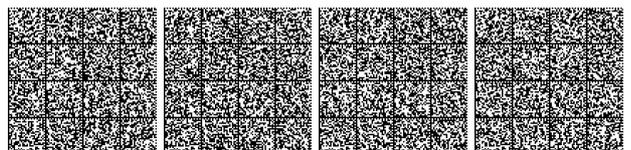
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17652-XV.J(5305) del 4.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "SPOLETTA 1.5 PESCARA" *(massa attiva g 3,67)*
- "SPOLETTA 2.0 PESCARA" *(massa attiva g 4,27)*
- "SPOLETTA 2.5 PESCARA" *(massa attiva g 5,74)*
- "SPOLETTA 3.0 PESCARA" *(massa attiva g 6,34)*
- "SPOLETTA 4.0 PESCARA" *(massa attiva g 7,54)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra CRISTIANO Grazia, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con sede legale in via Collina degli Angeli – Sorianello (VV) - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21249.XVJ(5442) del 4.03.2010, il manufatto esplosivo denominato: Il manufatto esplosivo denominato: “MARTARELLO AA1” *(massa attiva g 20)* è riconosciuto, su istanza del Sig. MARTARELLO Ermes, titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà – Loc. Polesine (RO) –, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l’etichetta di tale manufatto, come indicato dall’istante, deve chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale N. 557/P.A.S.13308.XVJ(5388) del 4.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

I manufatti esplosivi, denominati **“CARICA DI PROFONDITA TIPO DC 103 IM in PBXN – 5/DPX – 1 da 250 g”** rispondente al documento RI4820350 e **“CARICA PRINCIPALE DA 250 g in DPX-1 per CARICA DI PROFONDITA’ TIPO DC103 IM”** rispondente al documento RI4820349, sono riconosciuti, su istanza del Sig. DESOGUS Giancarlo, titolare della licenza di P.S. dello stabilimento di Domusnovas – Loc. Matt’è Conti (CI) -, in nome e per conto della S.E.I. S.p.a. con sede in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
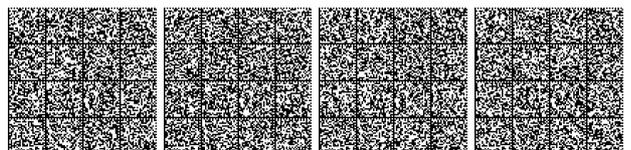
Con decreto ministeriale N. 557/P.A.S.9596.XVJ(5376) del 4.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3000-1 - 1 COMETA GIALLO" *(massa attiva g 25)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3001-1 – 1 COMETA ROSSO" *(massa attiva g 27)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3002-1 – 1 COMETA BLU" *(massa attiva g 23)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3003-1 – 1 COMETA VIOLA" *(massa attiva g 22)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3005-1 – 1 COMETA ORO" *(massa attiva g 19)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3006-1 – 1 COMETA ARGENTO" *(massa attiva g 21)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3007-1 – 1 COMETA TREMOLANTE BIANCO" *(massa attiva g 21,5)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3008-1 – 1 TREMOLANTE GIALLO" *(massa attiva g 21,5)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3009-1 – 1 COMETA GIALLO MAGNESIO" *(massa attiva g 23,5)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3010-1 – 1 COMETA ROSSO MAGNESIO" *(massa attiva g 23,5)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3011-1 – 1 COMETA VERDE MAGNESIO" *(massa attiva g 22,5)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3012-1 – 1 COMETA BIANCO LUCE" *(massa attiva g 23,5)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3013-1 – 1 COMETA GIALLO LUCE" *(massa attiva g 24,5)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3015-1 – 1 COMETA PIOGGIA ARGENTO" *(massa attiva g 25)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3020-1 – 1 COMETA ORO + CRACKLING" *(massa attiva g 20,7)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3021-1 – 1 COMETA GIALLO LIMONE" *(massa attiva g 25)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3029-1 – 1 COMETA TURCHESE" *(massa attiva g 25)*
- "Candela Romana effetto singolo 30 mm Art. 3030-1 – 1 COMETA KAMURO" *(massa attiva g 20,7)*
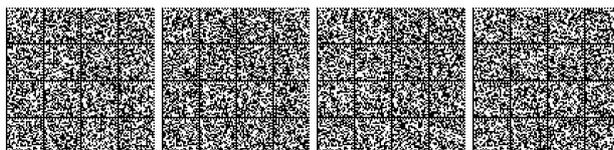
sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale N. 557/P.A.S.9359.XVJ(5365) del 4.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "SCARSELLA 100 IA" *(massa attiva g 2010)*
- "SCARSELLA 150 IA" *(massa attiva g 3015)*
- "SCARSELLA 100 IB" *(massa attiva g 2700)*
- "SCARSELLA 150 IB" *(massa attiva g 4035)*
- "SCARSELLA 100 WA" *(massa attiva g 2610)*
- "SCARSELLA 100 WB" *(massa attiva g 2280)*
- "SCARSELLA 100 WC" *(massa attiva g 1910)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Scarsella Alessio, legale rappresentante della SCARSELLA FIREWORKS S.r.l. con sede in Alatri, via Quarto Largo n. 4, nonché titolare della licenza di deposito di prodotti esplodenti di IV e V categoria relativa ai locali deposito siti in Anagni, Via Ponte del Papa – Loc. Faito -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale N. 557/P.A.S.1689-XV.J(5391) del 4.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

1. "1587-01" *(massa attiva g 1157,0)*
2. "1587-02" *(massa attiva g 1116,0)*
3. "1587-09" *(massa attiva g 1203,0)*
4. "1587-12" *(massa attiva g 1279,0)*
5. "1587-14" *(massa attiva g 998,0)*
6. "1587-17" *(massa attiva g 1096,0)*
7. "1587-19" *(massa attiva g 1298,0)*
8. "1587-20" *(massa attiva g 1179,0)*
9. "1587-21" *(massa attiva g 1104,0)*
10. "1587-23" *(massa attiva g 1263,0)*
11. "1587-27" *(massa attiva g 1061,0)*
12. "1589-02" *(massa attiva g 1459,5)*
13. "1589-14" *(massa attiva g 1222,0)*
14. "1589-20" *(massa attiva g 1414,5)*
15. "1589-21" *(massa attiva g 1334,5)*
16. "2091-01" *(massa attiva g 1757,0)*
17. "2091-02" *(massa attiva g 1946,0)*
18. "2091-09" *(massa attiva g 1964,0)*
19. "2091-12" *(massa attiva g 1965,0)*
20. "2091-17" *(massa attiva g 1723,0)*
21. "2091-19" *(massa attiva g 1886,0)*
22. "2091-20" *(massa attiva g 1829,0)*
23. "2091-21" *(massa attiva g 1755,0)*
24. "2091-23" *(massa attiva g 1783,0)*
25. "2091-25" *(massa attiva g 1804,0)*
26. "2091-28" *(massa attiva g 1944,0)*
27. "2191-01" *(massa attiva g 1773,0)*
28. "2191-02" *(massa attiva g 1962,0)*
29. "2191-09" *(massa attiva g 1980,0)*
30. "2191-12" *(massa attiva g 1981,0)*
31. "2191-17" *(massa attiva g 1739,0)*
32. "2191-19" *(massa attiva g 1902,0)*
33. "2191-20" *(massa attiva g 1845,0)*
34. "2191-21" *(massa attiva g 1771,0)*
35. "2191-23" *(massa attiva g 1799,0)*
36. "2191-25" *(massa attiva g 1820,0)*
37. "2191-28" *(massa attiva g 1960,0)*
38. "2591-02" *(massa attiva g 3735,0)*
39. "2591-09" *(massa attiva g 3585,0)*
40. "2591-17" *(massa attiva g 3185,0)*

41. “2591-19” *(massa attiva g 3555,0)*
42. “2591-20” *(massa attiva g 3885,0)*
43. “2591-23” *(massa attiva g 3375,0)*
44. “2591-25” *(massa attiva g 3715,0)*
45. “2591-26” *(massa attiva g 3245,0)*
46. “2591-28” *(massa attiva g 3485,0)*
47. “3591-02” *(massa attiva g 7104,0)*
48. “3591-09” *(massa attiva g 6734,0)*
49. “3591-17” *(massa attiva g 6404,0)*
50. “3591-19” *(massa attiva g 6754,0)*
51. “3591-21” *(massa attiva g 7106,0)*
52. “3591-23” *(massa attiva g 6474,0)*
53. “3591-25” *(massa attiva g 6644,0)*
54. “3591-26” *(massa attiva g 6754,0)*
55. “3591-28” *(massa attiva g 6654,0)*
56. “4591-02” *(massa attiva g 16698,0)*
57. “4591-09” *(massa attiva g 16001,0)*
58. “4591-14” *(massa attiva g 15379,0)*
59. “4591-17” *(massa attiva g 16039,0)*
60. “4591-19” *(massa attiva g 16702,0)*
61. “4591-21” *(massa attiva g 15511,0)*
62. “4591-23” *(massa attiva g 15831,0)*
63. “4591-25” *(massa attiva g 16039,0)*
64. “4591-28” *(massa attiva g 15850,0)*

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale N. 557/P.A.S.20280-XV.J(5469) del 4.03.2010, i manufatti esplosivi denominati: Il manufatto esplosivo denominato “TONANTE COOP ROMANO 80” (massa attiva g 213) è riconosciuto, su istanza del Romano Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a.r.l., con esercizio sito in Via Monte Taccaro – Loc. Montataccaro – Angri- (Sa), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, deve chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

10A03697

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1692429	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
953151	000	029
953152	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
7138381	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
139901	000	029
139902	000	029
139906	000	029
139907	000	029
139908	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5460036	000	059
5460037	000	059
5460041	000	059
5460042	000	059
5460043	000	059
5460044	000	059
5460045	000	059
5460046	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5098146	000	059
5098147	000	059
5098158	000	059
5098159	000	059
5098160	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1059855	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1156604	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2035818	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BOWLING"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
169727	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6077892	000	299

10A04797

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 17 dicembre 2009 per l'individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e del relativo stanziamento di bilancio.

Nella scheda di richiesta di contributo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2010 già allegata al decreto citato in epigrafe, le diciture relative alle lettere *d)*, *e)*, e *f)*, sono state erroneamente riprodotte.

Si intende comunque qui di seguito correttamente pubblicato il modulo di richiesta di contributo che pertanto sostituisce quello riportato alla pag. 30 della citata *Gazzetta Ufficiale*:

Riservato all'Ufficio 2007-2008

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dir. Gen. della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III^ - Via Fornovo, 8
00192 ROMA

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.D. 17 dicembre 2009

Ente proponente

Ragione sociale

Sede legale	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Sede Operativa	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Codice fiscale

Partita Iva

Indirizzo posta elettronica (E-MAIL)	

Titolo della Ricerca (massimo 250 caratteri)	

Responsabile scientifico:	

Durata prevista mesi:	

Nome, Cognome, Recapito telefonico, E-MAIL del Responsabile Amministrativo del progetto:			
Costo totale €.:		Contributo richiesto €.:	€ 0,00

Indicare la tematica dello studio o ricerca proposta

a) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione per i lavoratori stranieri	
b) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione nelle piccole imprese artigiane	
c) aspetti giuridici concernenti la tutela della personalità morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza	
d) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese agricole piccole e medie	
e) analisi comparata delle misure e dei protocolli di sorveglianza sanitaria e contrasto all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei settori caratterizzati da mansioni a rischio, ai fini di una loro possibile applicazione in Italia	
f) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore edile	

Firma del Rappresentante legale dell'Ente o Società proponente »

10A04861
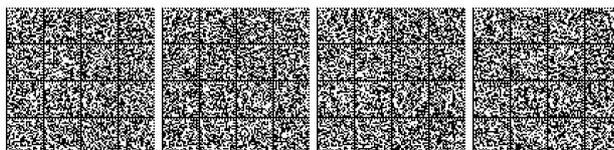
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione del contratto di programma stipulato tra la AdP - Aeroporti di Puglia S.p.A. - e l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per il periodo 2009-2012, relativo allo scalo di Brindisi.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 0000065 del 29 gennaio 2010, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010, è stato approvato il contratto di programma stipulato tra la AdP - Aeroporti di Puglia S.p.A. - e l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per il periodo 2009-2012, relativo allo scalo di Brindisi.

Il testo del citato decreto, il contratto di programma ed i relativi allegati saranno consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

10A04774

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «B. Braun Vet Care ipertonica NaCl-Soluzione (7,5 g/100 ml)».

Decreto n. 30 del 16 marzo 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0149/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario B. BRAUN VET CARE IPERTONICA NACL-SOLUZIONE (7,5 g/100 *ml)* soluzione per infusione per cavalli, bovini, pecore, capre, suini, cani e gatti

Titolare A.I.C.: società B. Braun Vet Care GmbH, con sede in Am Aesculap-Platz - 78532 Tuttlingen - Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: società B. Braun Medical SA nello stabilimento sito in Carretera de Terassa, 121 08191 Rubì (Barcellona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml di soluzione per infusione - A.I.C. n. 104185010;

10 flaconi da 500 ml di soluzione per infusione - A.I.C. n. 104185020.

Composizione:

100 ml contengono:

principi attivi: cloruro di sodio 7,5 g.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: bovini, cavalli, pecore, capre, suini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

indicazioni per tutte le specie animali di destinazione:

come terapia adiuvante nel trattamento di situazioni di emergenza, quali shock emorragico, shock endotossico, shock settico o ipovolemico, quando è richiesto un rapido aumento del volume del plasma circolante, allo scopo di ripristinare o di mantenere le funzioni organiche vitali.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: tre anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente. Una volta aperta, la confezione non deve essere riutilizzata.

Smaltire qualsiasi prodotto non utilizzato.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A04727

Avviso di rettifica dell'estratto del decreto n. 37 del 24 marzo 2009, relativo al medicinale per uso veterinario «Cevaxel».

Nel comunicato concernente: autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevaxel» 50 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini, estratto decreto n. 37 del 24 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2009;

ove è scritto:

specie di destinazione: polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di malattie degli apparati respiratorio e digerente di origine batterica (pasteurellosi, colibacillosi, salmonellosi) o micoplasmica (micoplasmosi originata da M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis e M. iowae), in cui l'esperienza clinica e/o l'antibiogramma indicano enrofloxacin come il farmaco indicato.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: ventiquattro ore;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: tre mesi.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

polli: tre giorni;

tacchini: quattro giorni.

Leggasi:

specie di distinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: bovini.

Per il trattamento delle infezioni batteriche a carico dell'apparato respiratorio associate a Pasteurella multocida e Mannheimia Haemolytica sensibili al ceftiofur.

Per il trattamento della necrobacillosi interdigitale del bovino (flemmone interdigitale) in cui sono coinvolti ceppi ceftiofur sensibili di Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Suini: per il trattamento delle infezioni batteriche a carico dell'apparato respiratorio in cui ceppi ceftiofur sensibili sono coinvolti di Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumonia e Streptococcus suis.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: sette giorni; conservato in frigorifero (2°C - 8°C);

dodici ore, conservato al di sotto di 25°C.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

bovini: due giorni;

suini: due giorni;

latte: zero giorni.

10A04723

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis Due».

Provvedimento n. 48 del 16 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «NOBILIS DUE» vaccino in emulsione iniettabile per polli, nella confezione: flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 101903019.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - Via Fratelli Cervi, s.n.c. - codice fiscale n. 01148870155.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs. rif. protocollo n. 11636 del 9 ottobre 2007 e successive integrazioni.

La variazione suddetta ha avuto impatto sugli stampati relativamente a: composizione quali-quantitativa del prodotto finito.
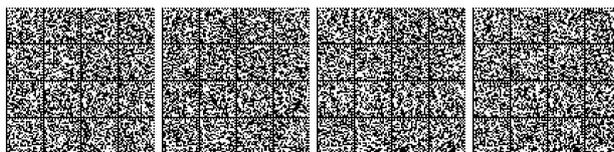
Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

ogni dose di vaccino (0,5 ml) contiene:

principi attivi:

virus della Bronchite Infettiva (IB) ceppo M41, che induce ≥6,0 log_2 unità HI;

virus della Pseudopeste Aviare (ND), ceppo Clone 30, che induce ≥4,0 log_2 unità HI per $^1/_{50}$ di dose oppure che contiene ≥50 unità PD_{50}.

Eccipienti ed adiuvanti: invariati.

I lotti già prodotti con la composizione precedente possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04724

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Metacam»

Provvedimento n. 61 del 29 marzo 2010

Specialità medicinale: METACAM.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

Confezione	NIN	PROCEDURA EUROPEA
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI FLACONCINO 20 ML	102972268	EU/2/97/004/035
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI 12 FLACONCINI 20 ML	102972270	EU/2/97/004/036
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI FLACONCINO 50 ML	102972282	EU/2/97/004/037
5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI 12 FLACONCINI 50 ML	102972294	EU/2/97/004/038

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2010)116 del 12 gennaio 2010 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A04725

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Amoxival 100 mg» e «Amoxival 200 mg»

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Amoxival 100 mg» A.I.C. n. 102879, «Amoxival 200 mg» A.I.C. n. 102880, di cui è titolare l'impresa Sogeval SA, con sede in Avenue De Mayenne 200 - 53022, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

AMOXIVAL 200 MG	2 BLISTER DA 10 COMPRESSE	AIC 102880010
AMOXIVAL 100 MG	2 BLISTER DA 10 COMPRESSE	AIC 102879018
AMOXIVAL 200 MG	10 BLISTERS DA 10 COMPRESSE	AIC 102880022
AMOXIVAL 100 MG	10 BLISTER DA 10 COMPRESSE	AIC 102879020

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04726

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Valutazione della compatibilità ambientale concernente il progetto «Attività di decommissioning - disattivazione accellerata per il rilascio incondizionato del sito» all'interno dell'impianto nucleare del Garigliano, presentato da Sogin S.p.a.

Con il decreto exDSA/DEC/2009/1832 del 1° dicembre 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto «Attività di decommissioning - disattivazione accellerata per il rilascio incondizionato del sito» all'interno dell'impianto nucleare del Garigliano, ubicato nel comune di Sessa Aurunca (Caserta).

Il testo integrale del citato decreto insieme ai pareri che ne costituiscono parte integrante è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it al settore VIA - Decreti VIA.

Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A04831

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che: la ditta Zavanone e Callegher S.r.l. - sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 2183 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 10 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04742

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
160 AL	LUNATI S.R.L.	Valenza	9
2831 AL	ERRECIBI S.R.L.	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04743

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 87 del 12 marzo 2010.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
700 AL	VISCONTI ANGELO E C. S.N.C.	VALENZA
1979 AL	GIUSTI ROBERTO S.R.L.	VALENZA
2364 AL	ROLLINO GIANFRANCO E DURELLO GUERINO S.N.C.	VALENZA
2827 AL	BARBERO GIUSEPPINO	VALENZA
3473 AL	PANZIN RAFFAELLA	VALENZA
3498 AL	S.L. GOLD S.N.C. DI PATRUCCO GIOVANNI E C.	CONZANO S. MAURIZIO
3561 AL	OROSTAFF PREZIOSI DI STAFFONI LAURA E C. S.A.S.	VALENZA
3641 AL	FRIZZIERO MARCO	VALENZA
3642 AL	LENTI SIMONE	VALENZA
3711 AL	TURRISI GRAZIA	VALENZA
3821 AL	CIURCA IVAN E PAVESE GIOVANNI S.N.C.	VALENZA
3836 AL	LAVORAZIONE A MANO DI FOGAGNOLO ROSARIO	VALENZA
3881 AL	MONT'Z DI MONTINI ANDREA	VALENZA
3890 AL	REPETTI DANILO	VALMADONNA ALESSANDRIA
3908 AL	FABIOLA GIOIELLI DI BAVASTRO DARIO	VALENZA
3965 AL	B & R GIOIELLI DI BETTON ANDREA	VALENZA
3968 AL	SEMPLICEMENTE ORO DI PAOLO CAVALLI	MIRABELLO MONF.TO

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 87 del 12 marzo 2010.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione Ditta	Città	Smarriti
1591 AL	BORSALINO E CANONICO S.N.C.	VALENZA	4
1872 AL	CERVETTI ALDO	S. SALVATORE MONF.TO	1
2039 AL	MAGGIOLO IVAN E C. S.N.C.	VALENZA	2
2243 AL	ZYDO DI ZYBERT DESIDERIO E C. S.A.S.	VALENZA	2
2546 AL	DEANGELIS ROBERTO	VALENZA	1
2572 AL	RAU GIOIELLI S.R.L.	VALENZA	5
3307 AL	BASSAN LIRIO	VALENZA	2
3325 AL	COGHETTO ANDREA	VALENZA	3
3876 AL	PROGETTO ORO S.A.S. DI CACI ROBERTO, LIBRALESSO FABIO E C.	VALENZA	1
3877 AL	RETTEGNO S.R.L.	VALENZA	3
3941 AL	SYNERGY DI GIANFRANCO GIANSANTE	VALENZA	1
3950 AL	FORTUNATO ANDREA	S. SALVATORE MONF.TO	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04744

Provvedimenti concernenti i marchidi identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Novarese Paolo e C. S.a.s. - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2739 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 36 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 9 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04745

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Carem di Emanuelli Carla - Alessandria Cantalupo, già assegnataria del marchio n. 3011 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 37 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04746

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Zephyr gioielli S.a.s. di Fornisetti Fabio e C. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3513 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 38 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 7 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04747

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa C.M.C. S.R.L. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3650 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 39 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04748

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Gemco S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3782 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 40 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04749

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Damaschino gioielli S.a.s. di Riccardo artioli e C. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3811 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 41 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04750

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Oriental Gem Emporio Preziosi di Cavalli Paola - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3910 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 42 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04751

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Luca e Andrea S.n.c. di Ferraris Luca e C. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3913 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 43 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 4 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04752
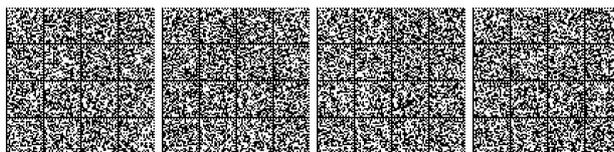
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Sali Danila Delfina Angela - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3937 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 44 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04753

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Mygold di Maspi Vincenzo - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3960 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 45 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04754

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Chris di Muratore Omar e C. S.a.s. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3976 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 46 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 3 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04755

Provvedimenti concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Gold Diamonds di Chebil Meissa - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3979 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 47 dell'11 febbraio 2010.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

10A04756

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto, con determinazione del dirigente dell'area III, la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti:

Marchio	Ragione sociale	Sede
66-CH	MOSCARIELLO BRUNA	Via V. Emanuele, 22 - VASTO
129-CH	SIRIO S.R.L.	Via L. Camarra, 21 - CHIETI
138-CH	TURCHI DONATO	C.da castellana, 15 - GESSOPALENA

Nota: La ditta Turchi Donato (138-CH) pur iscritta nel registro degli assegnatari marchi con determina dirigenziale n. 73/III/25, del 6 febbraio 2008, non ha mai provveduto a fornirsi dei relativi punzoni.

10A04741

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento

Si comunica che, con delibera n. 10/2010 del 1° aprile 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha adottato il regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il testo del regolamento è pubblicato nel sito della Commissione www.civit.it/, nella sezione denominata «Regolamenti».

10A04737

Regolamento recante la gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Si comunica che, con delibera n. 11/2010 del 1° aprile 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha adottato il regolamento sulla gestione finanziaria, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il testo del regolamento è pubblicato nel sito della Commissione www.civit.it/ , nella sezione denominata «Regolamenti».

10A04738

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-094) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
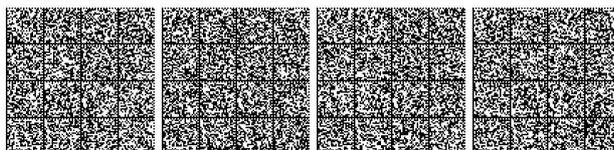
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00